

Allegato 1: schema convenzione operativa annuale

CONVENZIONE OPERATIVA PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITA' DI RICERCA A SEGUITO DI ACCORDO DI COLLABORAZIONE (ex art. 15 L. 241/90)

TRA

l'Agenzia per i Servizi nel Settore Agroalimentare delle Marche - **ASSAM**, C.F. e P.IVA n. 01491360424, con sede in Via Dell'Industria n. 1, Osimo (AN), nella persona del legale rappresentante, Dott. Andrea Bordoni, Direttore, nato a Senigallia il 25/01/1959, C.F. BRD NDR 59A25 I608L domiciliato per la carica presso l'ASSAM, Via Dell'Industria n. 1 – Osimo (AN)

E

Il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria – Centro di Ricerca Orticoltura e Florovivaismo – **CREA OF**, C.F. 97231970589 e P. IVA 08183101008, avente sede legale in Via Po 14, 00198 Roma, C.F. 97231970589, Partita IVA 08183101008 e sede operativa in via Salaria, 1 – Monsampolo del Tronto (AP) rappresentato dal Direttore del Centro (CREA-OF) Dott. Teodoro Cardi nell'esercizio delle sue funzioni, nominato con Decreto Presidenziale n. 5 del 31/05/2017 con cui è stata conferita la nomina di Direttore del Centro di Orticoltura e Florovivaismo del CREA, a far data dal 1° Luglio 2017

PREMESSO

- che tra il CREA e ASSAM è stato stipulato un Accordo di Collaborazione (ex art. 15 L. 241/90) in data 22/07/2020, nell'ambito del quale è prevista

l'azione programmatica *di realizzare gli obiettivi comuni nell'ambito della conservazione e tutela della biodiversità di interesse agrario delle Marche, con la finalità di indagare, reperire, conservare e caratterizzare le accessioni vegetali erbacee (annuali e poliennali) di interesse agrario presenti e segnalate nel territorio marchigiano;*

- la conservazione delle agro-biodiversità finalizzata al loro recupero, valorizzazione e caratterizzazione morfologica e molecolare, rappresenta un aspetto chiave della politica agricola regionale;

- con la L.R. 12/2003 la Regione è intervenuta a tutela delle risorse genetiche del territorio marchigiano minacciate da erosione genetica ed ha individuato nell'ASSAM il soggetto gestore del Repertorio Regionale del patrimonio genetico;

- nella Regione Marche sono presenti numerose varietà locali ancora coltivate dagli agricoltori;

- il CREA-OF con sede a Monsampolo è un Centro del CREA (Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria), Ente nazionale di ricerca e sperimentazione agraria di diritto pubblico, istituito con D. Lgs. 454/1999;

- con decreto dell'Amministratore Unico n. 31 del 02/03/2006 è stato dato incarico al CREA-OF con sede a Monsampolo di istituire ed attivare una Banca Regionale del Germoplasma per le specie erbacee autoctone a rischio di erosione genetica;

- in accordo con la Commissione Vegetale, prevista in applicazione della L. R. 12/2003, si è deciso di costituire una Banca Regionale del Germoplasma

delle specie erbacee e per utilizzare al meglio le sinergie, è stata individuata

come

sede quella del CREA-OF con sede a Monsampolo;

- il CREA-OF con sede a Monsampolo svolge da anni ricerche sulla valorizzazione e caratterizzazione morfologica e molecolare di importanti risorse genetiche orticole;

- l'ASSAM è interessata ad acquisire, sviluppare ed applicare metodologie di ricerca nei settori di propria attività, stabilendo contatti con enti pubblici che abbiano interessi di ricerca nello stesso settore;

- l'ASSAM è interessata ad attività di ricerca finalizzata alla caratterizzazione morfologica e molecolare delle specie erbacee conservate ai fini della loro valorizzazione e iscrizione al Repertorio Regionale;

- nel programma di attività dell'A.S.S.A.M. è previsto un approfondimento e una convenzione in tal senso è stata inserita nel programma ammesso a contributo nella Misura 10.2 del PSR 2014/2020 Marche;

- il CREA-OF con sede a Monsampolo ha le competenze e le conoscenze necessarie per svolgere le attività descritte ed è interessato a sperimentare ed applicare i risultati fin qui ottenuti collaborando con Enti ed aziende che operano direttamente nel settore scientifico;

- i soggetti in premessa sono organismi di diritto pubblico, a cui la legge ha affidato il compito di soddisfare interessi pubblici in parte coincidenti per quanto attiene la conservazione e la tutela della biodiversità agraria e alla relativa conservazione del germoplasma, il cui esercizio congiunto permette

di massimizzare i risultati delle attività da svolgere, oggetto della presente
Convenzione Operativa;

- a tale scopo, in conformità all'art. 5 comma 6 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i., è
stato approvato un accordo di collaborazione per gli anni 2020 e 2021 tra le
due Amministrazioni Pubbliche, rilevandosi le condizioni previste, che
rimanda ad una convenzione operativa annuale la definizione delle attività
specifiche, anche in relazione alla individuazione delle risorse necessarie;

Tutto quanto sopra premesso

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Le premesse al presente articolato formano ad ogni effetto parte integrante e
sostanziale della presente Convenzione di ricerca.

Art. 1 – Oggetto della Convenzione

Oggetto della presente convenzione operativa è la collaborazione tra i due
enti con il fine di realizzare gli obiettivi comuni nell'ambito della
conservazione e tutela della biodiversità di interesse agrario delle Marche,
con la finalità di indagare, reperire, conservare e caratterizzare le accessioni
vegetali erbacee (annuali e poliennali) di interesse agrario presenti e
segnalate nel territorio marchigiano. nell'ambito del progetto Biodiversità
agraria - anno 2021 - L.R. 12/2003 con le modalità descritte nell'**Allegato**
Tecnico che, pur non allegato materialmente, è parte integrante del
presente accordo e che le parti dichiarano di conoscere ed approvare nella
stesura inviata.

Art. 2 – Referenti del Progetto

Per l'attuazione dell'attività della presente convenzione ciascuna delle parti designerà uno o più referenti al fine di definire congiuntamente l'andamento dell'accordo stesso verificando periodicamente la sua realizzazione.

Il responsabile e referente scientifico per l'ASSAM è la Dott.ssa Agr. Ambra Micheletti. Il responsabile e referente scientifico per il CREA – OF è la Dott.ssa Sara Sestili.

Art. 3 – Definizione dei contenuti della Convenzione

Nello spirito della cooperazione, ai fini della più efficace ed efficiente realizzazione dell'oggetto della Convenzione, il CREA – Centro di Ricerca Orticoltura e Florovivaismo con sede a Monsampolo del Tronto e ASSAM si impegnano vicendevolmente a:

- Reperire nuovi materiali autoctoni sul territorio regionale, anche attraverso sopralluoghi in loco;
- Conservare le accessioni reperite o di nuovo reperimento nella Banca regionale del germoplasma situata a Monsampolo del Tronto, attraverso le strutture già esistenti, aggiornando i relativi data base, rinnovando i semi in conservazione;
- Caratterizzare i materiali vegetali dal punto di vista morfologico e molecolare;
- Caratterizzare i materiali per l'iscrizione al repertorio regionale della biodiversità e all'anagrafe nazionale;
- Contribuire alla gestione della rete di conservazione delle risorse genetiche (Banca del germoplasma, campi catalogo, rete degli agricoltori custodi);

- Divulgare tra gli operatori del settore e tra i tecnici, anche in formazione, i valori della biodiversità.

Art. 4 – Durata¹

La presente convenzione decorre dalla data di sottoscrizione delle parti e ha validità **fino al 31/12/2021**, fatta salva la possibilità di eventuali proroghe, che dovranno essere specificatamente approvate da entrambe le Parti.

Art. 5 – Entità di contributo e modalità di pagamento

Al fine della realizzazione delle attività oggetto della presente convenzione e specificata nell'allegato tecnico di cui al precedente art.3, l'A.S.S.A.M. si impegna a corrispondere **un contributo massimo di € 30.000,00** (Euro trentamila/00) per le attività di cui all'art. 2, entro 60 giorni dalla data di ricevimento della relazione finale corredata di rendicontazione della spesa.

Tale importo, essendo un contributo per le attività svolte, è da considerarsi al di fuori del campo di applicazione dell'I.V.A. ed è da intendersi a titolo di rimborso per le spese realmente sostenute per lo svolgimento delle attività effettivamente svolte, oggetto della presente convenzione.

In fase di rendicontazione il CREA-OF, oltre alla relazione tecnica finale ed insieme alla richiesta di rimborso deve produrre tutta la documentazione probante le spese sostenute per la realizzazione delle attività. L'ASSAM provvederà a trasferire l'importo del rimborso delle spese di pertinenza del CREA-OF mediante versamento presso la Banca Nazionale del Lavoro - BNL Agenzia di Via degli Aldobrandeschi n. 300 - 00163 Roma con c/c n° 218660, **IBAN: IT19S0100503382000000218660** bonifico ORDINARIO, (o

¹ Verificare che la durata della Convenzione operativa, e dell'eventuale successiva proroga non ecceda la durata del Protocollo d'intesa

sul conto di Tesoreria n. 79347, **IBAN: IT98F0100003245348300079347**),
indicando nella causale la seguente descrizione sintetica (CREA-OF -
ASSAM Convenzione biodiversità Marche).

Art. 6 – Rendicontazione

In fase di rendicontazione il CREA-OF, ai sensi di quanto indicato all'Art. 6 –

Spese e Rendicontazione dell'Accordo di Collaborazione

precedentemente stipulato tra le parti, si impegna ad inviare ad ASSAM la

seguente documentazione:

- Relazione tecnica finale;

- rendiconto analitico delle spese sostenute;

- Fatture elettroniche o altro documento contabile avente forza probante

equivalente di supporto di ogni attività realizzata;

Resta inteso che la documentazione prodotta in formato digitale sarà trattata

ed inviata nello stesso modo.

Art. 7 – Risoluzione

ASSAM ed il CREA-OF possono risolvere la presente Convenzione nei casi

di inadempimento o ritardo non sanato entro 30 giorni dalla ricezione della

diffida ad adempiere, da trasmettersi a mezzo Posta Elettronica Certificata

(PEC) o raccomandata con A.R.

Trascorso il termine sopra citato, la risoluzione della Convenzione opererà di

diritto ai sensi dell'art. 1454 del codice civile.

Art. 8 – Responsabilità

Ciascuna delle Parti dichiara di avere idonea polizza assicurativa a copertura

dei rischi per la responsabilità civile verso i terzi, per danni a persone e cose

dei quali sia eventualmente tenuta a rispondere. Ciascuna parte garantisce, altresì, che il personale assegnato per lo svolgimento delle attività della presente Convenzione operativa gode di valida copertura assicurativa contro gli infortuni presso l'INAIL o altra compagnia assicuratrice.

Art. 9 - Proprietà e utilizzazione dei risultati

La proprietà dei risultati derivanti dalla presente Convenzione sarà della parte o delle parti che li hanno conseguiti.

Nell'ipotesi di risultati realizzati congiuntamente, in piena ed effettiva collaborazione, costituiti da contributi omogenei ed oggettivamente non distinguibili, nell'ambito della Convenzione, tali risultati saranno di proprietà di entrambe le parti, salvo diverso accordo, e il loro utilizzo dovrà avvenire con precisa menzione della partecipazione di entrambe le parti.

Art. 10 - Tutela del background e riservatezza

Le Parti riconoscono che tutte le informazioni tecniche e commerciali, i materiali ed il know-how forniti da ciascuna Parte (o da terzi per conto di una singola Parte) durante l'esecuzione della presente Convenzione sono oggetto di diritto di proprietà esclusiva della parte che le ha fornite e sono di natura strettamente confidenziale e segreta e come tali vengono concesse e sono ricevute. Le Parti si obbligano per l'intera durata della presente Convenzione, così come nei 5 (cinque) anni dalla conclusione effettiva della Convenzione, a mantenere strettamente riservati, adottando al riguardo ogni più idonea misura, i dati, le invenzioni (anche in fase di studio), il know-how e quant'altro comunicato da una Parte all'altra in forza dell'esecuzione della presente Convenzione o in dipendenza di questa, rendendosi responsabili

del rispetto del suddetto obbligo di riservatezza da parte dei propri dipendenti e collaboratori esterni. Le Parti si danno reciprocamente atto che l'obbligo di segretezza di cui al presente articolo non trova applicazione con riguardo alle informazioni: a) che al momento della divulgazione erano già divenute di pubblico dominio; b) che sono divenute di pubblico dominio a seguito di divulgazione senza colpa di una delle Parti; c) che erano già conosciute prima della relativa comunicazione ricevuta dall'altra Parte; d) che sono state legittimamente divulgate da una parte terza che non aveva obbligo di segretezza; e) che ciascuna Parte sarà obbligata a divulgare per legge o in sede di un procedimento giudiziale.

Art. 11 - Sicurezza

Ciascuna delle parti provvederà alle coperture assicurative di legge del proprio personale che è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività oggetto della presente Convenzione di ricerca nel rispetto della normativa per la sicurezza di cui al D.Lgs. n. 81/08 e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 12 - Trattamento dati personali

Le parti dichiarano di essere reciprocamente informate che i dati forniti o comunque raccolti in relazione alla presente Convenzione, saranno trattati in modo lecito e secondo correttezza esclusivamente per il raggiungimento delle finalità della Convenzione, nonché per quelle previste dalla legge e dai regolamenti e connessi alla stipula dello stesso.

Ai sensi di quanto previsto dalla normativa vigente, le parti si impegnano a conformarsi pienamente alle disposizioni del Regolamento generale sulla

protezione dei dati "GDPR" n. 679/2016.

Inoltre le parti dichiarano di essersi reciprocamente informate, prima della sottoscrizione della presente Convenzione, delle modalità e delle finalità relative al trattamento dei dati personali per l'esecuzione della Convenzione medesima.

Art.13 Diritto di recesso

Le parti hanno la facoltà di recedere dalla presente Convenzione in ogni momento, per giustificato motivo e con preavviso scritto di 60 giorni, ma il recesso non ha effetto per le attività già eseguite o in corso di esecuzione. In tal caso è fatto salvo tutto ciò che nel frattempo è stato ottenuto in termini di risultati e ASSAM si impegna a corrispondere al CREA l'importo delle spese sostenute ed impegnate fino al momento dell'anticipata risoluzione del rapporto.

Art. 14 – Oneri fiscali

Le parti convengono che la presente Convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi del DPR 26 aprile 1986 n. 131, Tabella parte II, art. 4. Le spese di registrazione, nonché ogni altro onere inerente o conseguente la presente Convenzione, saranno sostenute a cura della parte che ne farà richiesta.

Ai sensi dell'art. 2 parte I della Tariffa Allegato A del D.P.R. 642/1972 le spese di bollo del presente atto sono a carico del CREA per complessivi **Euro² 48,00** che verranno assolte dall'Ente in maniera virtuale – ai sensi

² Per gli Accordi e le Convenzioni stipulate in maniera cartacea od in modalità informatica con firma digitale, va applicata l'imposta di bollo di euro 16.00 ogni quattro facciate o 100 righe. Cfr art. 5 D.P.R. 642/72, "Definizione di foglio e di pagina":
a) il foglio si intende composto da quattro facciate, la pagina da una facciata;
b) per copia si intende la riproduzione, parziale o totale, di atti, documenti e registri dichiarata conforme all'originale da colui che l'ha rilasciata.

dell'autorizzazione n. 34200 del 03/05/2016 rilasciata dall'Agenzia delle Entrate – Direzione del Lazio – Ufficio Gestioni Tributi.

Art. 15 – Foro competente

Per qualsiasi controversia relativa al presente atto che non sia possibile ricomporre in via amichevole, è competente in via esclusiva il foro di Ancona, ovvero il foro è individuato secondo le norme del c.p.c.

La presente convenzione viene sottoscritta digitalmente ai sensi del D.lgs. n.82/2005 e s.m.i. e dell'art. 15, comma 2-bis, Legge 241/90, in formato PADES e trasmessa mediante posta elettronica certificata.

Letto, confermato e sottoscritto.

Luogo e data

	ASSAM	CREA	
	Agenzia Servizi Settore Agroalimentare delle Marche	Centro di Ricerca Orticoltura e Florovivaismo	
	Il Direttore	Il Direttore	
	Dott. Andrea Bordoni	Dott. Teodoro Cardi	